



REGIONE BASILICATA

LA GIUNTA
Abini 15

DELIBERAZIONE N°

1625

SEDUTA DEL

19 NOV. 2007

Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale,
Servizi alla Persona ed alla Comunità

DIPARTIMENTO

OGGETTO Legge Regionale 14 febbraio 2007 n.4, art 31, comma 9. Approvazione Linee guida per la concessione di provvidenze economiche a favore di minori naturali.-

Relatore

ASSESSORE DIPTO SALUTE, SICUREZZA E SOLIDARIETÀ
SOCIALE, SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

La Giunta, riunitasi il giorno

alle ore

12,30

nella sede dell'Ente,

19 NOV. 2007

		Presente	Assente
1. Vito DE FILIPPO	Presidente	X	
2. Vincenzo FOLINO	Vice Presidente	X	
3. Antonio AUTILIO	Componente	X	
4. Roberto FALOTICO	Componente		X
5. Innocenzo LOGUERCIO	Componente		X
6. Antonio POTENZA	Componente	X	
7. Vincenzo SANTOCHIRICO	Componente	X	

Segretario: Avv. Maria Carmela SANTORO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto,
secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° 3 pagine compreso il frontespizio
e di N° 1 allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

Prenotazione di impegno N° UPB Cap. per €

Assunto impegno contabile N° UPB Cap.

Esercizio per €

IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione integrale per estratto

VISTA la L.R. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni concernente le "Riforma dell'organizzazione Regionale";

VISTA la D.G.R. 11/98 con cui sono stati individuati gli Atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;

VISTE la D.G.R. 1148/05 e la D.G.R. 1380/05 relative alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali;

VISTA la D.G.R. 2017/05 con cui sono state individuate le strutture dirigenziali ed è stata stabilita la declaratoria dei compiti alle medesime assegnati;

Vista la Legge regionale 14/2/2007 n° 4 che all'art. 31, comma 9 prevede che le funzioni socio assistenziali a favore di minori naturali nonché degli audiolesi e videolesi, attribuite alle Province ai sensi dell'art. 5 della Legge 67/93, sono trasferite ai Comuni;

Dato atto che le Province di Potenza e Matera con propria determinazione hanno gestito il servizio fino al 30/6/2007 e sono impegnate a garantire assistenza ed affiancamento ai Comuni per la riorganizzazione della gestione dei servizi in parola;


Ravvisata la necessità di dare indicazioni uniformi per omogeneizzare l'erogazione del servizio ed i procedimenti amministrativi attraverso l'emanazione di un documento denominato: " *Linee Guida per l'attuazione del comma 9 dell'art.31 della l.r. 14 febbraio 2007 n.4- Funzioni socio-assistenziali a favore di minori naturali*" che si allega alle presenti (allegato "a"), che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso e con votazione unanime

DELIBERA

- 1) Approvare lo schema allegato " *Linee Guida per l'attuazione del comma 9 dell'art.31 della l.r. 14 febbraio 2007 n.4- Funzioni socio-assistenziali a favore di minori naturali*" (allegato "a"), che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Dare mandato all'Ufficio regionale competente di attuare tutte le azioni conseguenti.


L'ISTRUTTORE


(Claudio Riccio)

IL RESPONSABILE P.O.

("[Inserire Nome e Cognome]")

IL DIRIGENTE


(Rosario A. Abiusi)

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

**Linee guida per l'attuazione del comma 9 dell'art. 31 della l.r. 14 febbraio 2007 n. 4 –
Funzioni socio-assistenziali a favore di minori naturali.**

Art. 1 - LE FINALITA'

1. Le presenti linee guida sono finalizzate a disciplinare l'erogazione di contributi economici, in attuazione del comma 9 dell'art. 31 della l.r. 14 febbraio 2007 n. 4.

Art. 2 - I DESTINATARI

1. I destinatari delle provvidenze di cui al presente atto sono:
 - a) le donne nubili, cittadine italiane residenti in uno dei comuni della Basilicata da almeno sei mesi, che durante il periodo della gravidanza vivano sole ed in condizioni socio-economiche svantaggiate;
 - b) le madri nubili, cittadine italiane residenti in uno dei comuni della Basilicata da almeno sei mesi, che riconoscano individualmente i propri figli naturali e che vivano in condizioni socio-economiche svantaggiate;
 - c) le madri nubili straniere, in possesso di regolare permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi degli artt.5 e 9 del D. Lgs. N.286 del 1998 modificato dalla L. n. 189/2002 e residenti in Basilicata da almeno 12 mesi, che riconoscano individualmente i propri figli naturali e che vivano in condizioni socio-economiche svantaggiate.

Art. 3 – GLI STRUMENTI

1. A sostegno dei destinatari, la regione promuove, oltre alla erogazione di contributi economici:
 - la creazione della rete di servizi a sostegno del minore, e della sua famiglia fra le istituzioni, gli enti, i servizi e le associazioni interessate all'intervento;
 - la promozione della cultura che guarda ai bambini ed agli adolescenti come ad un bene comune da salvaguardare e curare;

Art. 4 - IL PROGETTO DI VITA INDIVIDUALIZZATO (PVI)

1. La rete integrata dei servizi opera prioritariamente attraverso:
 - la definizione di un progetto di vita individualizzato (PVI), ossia una serie di azioni tese a rimuovere le cause che possono concorrere alla emarginazione e disadattamento del minore e della sua famiglia;
 - l'affiancamento ed il supporto del genitore nella cura quotidiana del bambino qualora se ne presentasse la necessità;
2. Il progetto di vita individualizzato è predisposto dal Servizio sociale del Comune di residenza del destinatario, attraverso un *case manager*, che prende in carico la persona e la sua famiglia secondo le modalità previste dalla vigente normativa e cura gli adempimenti di cui alla L. n. 184/83 e dalle modifiche introdotte dalla L. n. 149/2001.
3. Esso deve contenere:



- gli obiettivi generali ed obiettivi specifici, riferiti questi ultimi ai diversi attori del progetto;
- il raccordo con il PEI (progetto educativo individualizzato) se definito;
- la durata prevista;
- il programma degli interventi articolato per destinatari;
- i vincoli negoziati tra le parti e/o prescritti dall'autorità giudiziaria;
- gli impegni della famiglia;
- gli impegni dell'Ente (o degli Enti) che progetta l'intervento;
- la responsabilità dei singoli operatori per l'attuazione del programma degli interventi;
- la cadenza e modalità delle verifiche del progetto.

4. Al compimento del terzo anno di vita del minore, e qualora la madre risulti disoccupata, il programma degli interventi di cui al precedente punto 3 a lei destinato dovrà contenere azioni positive per l'inserimento lavorativo da convenire con i competenti servizi territoriali per l'impiego.

Art. 5 – LE VERIFICHE SULL'ANDAMENTO DEL PVI E LA VALUTAZIONE FINALE

1. Le attività di verifica ed aggiornamento del PVI servono:
 - a coordinare gli interventi nella fase di messa in opera del progetto e delle sue fasi successive;
 - ad aggiornare il progetto in rapporto all'evoluzione della situazione della famiglia di origine e dei bisogni del minore, nonché per far fronte ad eventuali difficoltà emergenti;
 - a fare circolare, tra tutti i soggetti coinvolti, le informazioni utili alla gestione del progetto, in modo che ognuno si muova entro un quadro aggiornato della situazione e riceva le indicazioni per accedere alle risorse utili per affrontare i problemi del caso;
 - a valutare i risultati ottenuti e gli obiettivi raggiunti.

2. Di norma il PVI è aggiornato con cadenza annuale. L'incontro di aggiornamento è promosso dal *case manager*. Riunioni di verifica possono essere richiesti anche dai sottoscrittori del PVI.

Art. 6 - Il CASE MANAGER

1. E' l'assistente sociale del servizio sociale comunale che "prende in carico" la coppia madre-figlio, cura la proposta di PVI e la sua realizzazione una volta definito. Svolge il ruolo di raccordo tra gli attori del PVI e con altri soggetti di volta in volta interessati od interessabili alla realizzazione del PVI medesimo.

Art. 7 - MODALITA' DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO

1. Le destinatarie possono inoltrare richiesta di contributo economico entro il dodicesimo mese dalla nascita di ciascun figlio naturale. Salvo variazioni del nucleo familiare e delle condizioni economiche, il contributo economico sarà corrisposto fino al compimento del diciottesimo anno del minore.

2. La corresponsione dei contributi economici di cui alle presenti linee guida è subordinata alla presentazione di una domanda in carta semplice indirizzata al comune di residenza che

conterrà tutte le generalità del richiedente, il codice fiscale e sarà corredata dei documenti in appresso indicati :

- a) certificato anagrafico contestuale (residenza, cittadinanza, stato civile);
- b) certificato di nascita del minore;
- c) stato di famiglia;
- d) la certificazione ISE di cui al D. Lgs. 109/98 e s.m.i.;
- e) dichiarazione sostitutiva ai sensi di legge attestante l'eventuale ottenimento di contributi di sostegno al reddito a qualunque titolo erogati da altri enti pubblici. La dichiarazione dovrà contenere l'indicazione dell'Ente o altro soggetto erogatore e l'ammontare del contributo.

Art. 8 - MODALITA' DI EROGAZIONE E MISURA DEL CONTRIBUTO ECONOMICO

1. Il contributo economico è erogato in rate trimestrali posticipate entro i mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio e decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di acquisizione della domanda, a condizione che la documentazione sia completa e la relazione socio-economica dell'assistente sociale del Comune di residenza sia positiva.
2. Il contributo mensile è determinato sulla base delle fasce contenute nell'allegata tabella "A" e sarà aggiornato periodicamente.
3. Il contributo mensile è maggiorato nella misura del 50% di quello spettante in presenza di minori con disabilità.
4. Dall'importo del contributo economico saranno detratti eventuali sostegni finanziari al reddito familiare accordati.
5. L'erogazione del contributo sarà sospeso per i seguenti motivi :
 - a. trasferimento del soggetto destinatario fuori dal territorio regionale;
 - b. provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria di allontanamento del minore;
 - c. accertata falsità delle dichiarazioni prodotte a corredo della domanda;
 - d. riconoscimento del minore dal padre o dal coniuge della madre con altro cognome;
 - e. estinzione/riduzione dello svantaggio socio-economico del destinatario;
 - f. raggiungimento del diciottesimo anno d'età del minore.
6. Il contributo economico è erogato dal comune capofila di ciascun ambito socio-territoriale competente per territorio, su comunicazione del servizio sociale del comune di residenza.

Art. 9 - ACCERTAMENTI E CONTROLLI

1. Le verifiche inerenti il mantenimento dei requisiti e della situazione economica familiare sono a carico del comune di residenza del destinatario che annualmente richiede la documentazione relativa al D-Lgs. 109/98 e successive modificazioni.
2. Il nucleo familiare ha l'obbligo di comunicare eventuali variazioni economiche ed anagrafiche entro il mese successivo a quello della avvenuta variazione.




TABELLA A

	LIMITE ISE	IMPORTO TRIMESTRALE
FASCIA A (1 figlio)	€ 5.869,71	€ 615,10
FASCIA B (2 figli)	€ 7.661,97	€ 717,36
FASCIA C (3 figli e oltre)	€ 9.239,44	€ 819,62

MODALITA' DI EROGAZIONE E MISURA DEL CONTRIBUTO ECONOMICO

1. Il contributo economico è erogato in rate trimestrali posticipate, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di acquisizione della domanda, a condizione che la documentazione sia completa e la relazione socio-economica dell'assistente sociale del Comune di residenza sia positiva.
2. Il contributo mensile è determinato sulla base delle indicazioni contenute nella summenzionata tabella e sarà aggiornato periodicamente.
3. Il contributo mensile è maggiorato nella misura del 50% di quello spettante in presenza di minori con disabilità.
4. Dall'importo del contributo economico saranno detratti eventuali sostegni finanziari al reddito familiare accordati.
5. L'erogazione del contributo sarà sospeso per i seguenti motivi :
 - a. trasferimento del soggetto beneficiario fuori dal territorio regionale;
 - b. provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria di allontanamento del minore;
 - c. accertata falsità delle dichiarazioni predette a corredo della domanda;
 - d. modificate condizioni socio-economiche ed anagrafiche del nucleo familiare;
 - e. raggiungimento del diciottesimo anno d'età.
6. Il contributo economico è erogato dal comune capofila di ciascun ambito socio-territoriale competente per territorio, su comunicazione del servizio sociale del comune di residenza.

4- 

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO

E. Santoro

IL PRESIDENTE

[Signature]

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 22.11.07
al Dipartimento interessato al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO

F. J. ...